

IN BREVE n. 005-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV. 2020

57° Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV.

Verona dal 02/05/2020 al 06/05/2020 - Hotel Leon D'Oro Via Piave 5 - Tel. 045 8445140

Scheda di prenotazione alberghiera da inviare improrogabilmente entro il 15/03/2020 a

FEDER.S.P.e V. - via Ezio 24 - 00192 Roma

LEGGI IN https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/57_Congresso%20Verona.pdf



E' stato istituito un Premio Fotografico, oltre il ripristino del Premio Letterario.

CONCORSO FOTOGRAFICO

Lo svolgimento del concorso fotografico avrà la seguente modalità:

1) I Soci interessati porteranno al Congresso gli originali delle foto (formato A4 oppure 20x30) che saranno esposte su appositi pannelli.

2) Per provvedere in tempo alla catalogazione e numerazione delle foto, queste dovranno essere scannerizzate ed inviate alla sede FEDER.S.P.eV. per posta o per email, improrogabilmente entro il 31/03/2020.

3) L'esposizione sarà presso l'Hotel Leon D'oro, sede del Congresso, affinché tutti i presenti possano esprimere una loro valutazione e così individuarne l'autore più apprezzato.


4) La premiazione avverrà nel corso del Congresso.

CONCORSO PREMI LETTERARI

Lo svolgimento del concorso avrà la seguente modalità:

1. I saggi dovranno essere inviati alla commissione che, dopo attenta lettura decreterà la classifica dei vincitori del premio.
2. La commissione è composta dal dott. Antonio Di Gregorio Presidente, dal dott. Cesare Puricelli, e dalla dott.ssa Rory Previti.
3. I lavori già pubblicati dovranno essere inviati dai candidati (una copia ciascuno):
 - a. al Presidente della commissione dott. Antonio Di Gregorio - Via Frumento, 6 - 38062 Arco (TN);
 - b. al dott. Cesare Puricelli - Via A. Marangoni, 32 - 33100 Udine;
 - c. alla dott.ssa Rory Previti - Piazza Strauss, 10 - 90144 Palermo.
4. Il termine perentorio per l'invio è il 28 febbraio 2020.
5. La premiazione avverrà nel corso del Congresso.

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI



Francobollo commemorativo di Amedeo Modigliani, nel centenario della scomparsa

data di emissione 24 gennaio 2020

Valore: tariffa A.

Tiratura: cinquecentomila esemplari.

Vignetta: riproduce un particolare del dipinto di Amedeo Modigliani "Nudo femminile disteso su cuscino bianco", (1917 circa, Staatsgalerie Stuttgart, Stoccarda). Completano il francobollo la leggenda "AMEDEO MODIGLIANI", le date "1884 - 1920", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "A".

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: quadricromia.

Carta: patinata gommata, fluorescente non filigranata.

Grammatura: 100 g/mq.

Formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.

Dentellatura: 13 1/2 x 13.

Foglio: cinquanta esemplari.

Nota: per la foto raffigurante il dipinto di Amedeo Modigliani © Stuttgart, Staatsgalerie Artothek/Archivi Alinari.

GOVERNO - PARI OPPORTUNITÀ: RISORSE PER LE REGIONI NEL 2019

da Dpl Mo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, il DPCM 4 dicembre

2019, contenente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La **Tabella di ripartizione**  **CTRL + clic**

ALLEGATI A PARTE - DPCM 4 dic. 2019 (documento 031)

INPS - PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA” da Dpl Mo

L'INPS ha emanato il messaggio n. 243 del 23 gennaio 2020, con il quale comunica che è stata confermata, anche per il 2020, la misura del pensionamento anticipato riservata alle donne (cd. Opzione donna).

La legge di bilancio 2020 ha esteso questa possibilità alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2019, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, e 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

L'Istituto, inoltre, informa che è possibile presentare la domanda per l'Opzione donna avvalendosi delle consuete modalità:

- attraverso il servizio online;
- rivolgendosi al Patronato e agli intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- tramite il Contact center.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 243 del 23.01.2020 (documento 032)

INPS - LAVORATORI DIPENDENTI: VALORI UTILI PER IL CALCOLO CONTRIBUTI 2020 da Dpl Mo

L'INPS ha emanato la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020, con la quale comunica, relativamente al 2020, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Vengono definiti, inoltre, i minimali di retribuzione 2020 da applicare alle diverse categorie di lavoratori, tra cui quelli iscritti al Fondo Volo e al settore pesca, nonché ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti e i massimali contributivi per i direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del settore pubblico.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.9 del 29.01.2020 (documento 033)

PENSIONI - RILIEVI DI CARLO SIZIA (Comitato Direttivo Nazionale Feder.S.P.eV.)
Perequazione 2020 delle pensioni: di fatto inesistente per le pensioni medio-alte e fino al 2021, mentre persiste l'esproprio fino al 2023 per le pensioni oltre 100.000 € lordi/anno

Dopo il D.M. congiunto Economia-Lavoro del 15/11/2019, la Circolare INPS 147/2019 e l'ultima legge di bilancio (L. 160/2019) è chiaro e definitivo il quadro della rivalutazione delle pensioni pubbliche per il 2020.

In particolare, il D.M. anzidetto, su dati Istat, ha confermato (art. 1) la perequazione definitiva per il 2019 in misura del + 1,1% (quindi non ci sarà alcun conguaglio su quanto già percepito nel 2019), mentre l'art. 2 fissa in misura del + 0,4% la perequazione provvisoria, a partire dal 1° gennaio 2020, “salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo”.

Il conguaglio, positivo o negativo, non c'è stato negli ultimi 4 anni (2016, 2017, 2018 e 2019) perché svalutazione previsionale e definitiva sono risultate coincidenti, mentre ci sarebbe stato un conguaglio positivo se la svalutazione previsionale (stimata a settembre) fosse risultata inferiore a quella definitiva, al contrario il conguaglio sarebbe stato negativo qualora la svalutazione definitiva fosse risultata inferiore a quella prevista in via provvisoria.

Qui di seguito vengono riportati gli indici di svalutazione (provvisori e definitivi) e di rivalutazione degli ultimi 14 anni.

Anno	Indice di svalut. provvisoria Indice di rivalut. previsionale	Minimi INPS (previsionali)	Minimi INPS definitivi o effettivi dopo conguaglio positivo o negativo
2007	+ 2%	436,14 €	invariato
2008	+ 1,6% (+1,7%)	443,12€	conguaglio positivo + 0,1% = 443,56
2009	+ 3,3% (+ 3,2%)	458,20€	conguaglio negativo – 0,1% = 457,74
2010	+ 0,7%	460,94€	invariato
2011	+ 1,4% (+ 1,6%)	467,40€	conguaglio positivo + 0,2% = 468,33
2012	+ 2,6% (+ 2,7%)	480,51€	conguaglio positivo + 0,1% = 480,99
2013	+ 3,0%	495,42€	invariato
2014	+ 1,2% (+ 1,1%)	501,38€	conguaglio negativo – 0,1% = 500,88
2015	+ 0,3% (+ 0,2%)	502,39€	conguaglio negativo – 0,1% = 501,89
2016	0,0%	501,89€	invariato
2017	0,0%	501,89 €	invariato
2018	+ 1,1%	507,42 €	invariato
2019	+ 1,1%	513,01 €	invariato
2020	+ 0,4%	515,07 €	
	(): tra le parentesi, dopo conguaglio positivo o negativo		

Per effetto dell'anzidetto D.M., nel 2020 : il trattamento minimo INPS passa da 513,01 €/mese a **515,07 €/mese**; il valore dell'assegno sociale da 457,99 €/mese a **459,83 €/mese**; la pensione sociale passa da 377,44 €/mese a **378,95 €/mese**.

L'ultima legge di bilancio (L. 160/2019) ha poi disposto che gli assegni di importo tra 3 e 4 volte il minimo INPS siano rivalutate del 100% (anziché del 97%) rispetto all'indice di riferimento, portando così le diverse fasce di importo previste dalla legge 145/2018 (che graduano la percentuale di rivalutazione in misura decrescente in rapporto al crescere della pensione complessiva) da 7 a 6, secondo lo schema seguente:

- fino a 4 volte minimo INPS 2019 (2.052,04 €) + 100% indice Istat= + 0,400% di aumento;

- da 4 a 5 volte “ (da 2.052,05 a 2.565,05 €) + 77% ind. Istat = + 0,308% di aumento;
- da 5 a 6 volte “ (da 2.565,06 a 3.078,06 €) + 52% ind. Istat = + 0,208% di aumento;
- da 6 a 8 volte “ (da 3.078,07 a 4.104,08 €) + 47% ind. Istat = + 0,188% di aumento;
- da 8 a 9 volte “ (da 4.104,09 a 4.617,09 €) + 45% ind. Istat = + 0,180% di aumento;
- oltre 9 volte minimo INPS (da 4.617,10 € in poi) + 40% ind. Istat = + 0,160% di aumento.

Ricordo peraltro che continua ad operare il criterio di perequazione introdotto dalla legge Letta (L. 147/2013), che è nettamente peggiorativo rispetto al meccanismo precedente (L.388/2000), infatti l’incremento interviene (ed in misura decrescente) sulla base dell’intero importo della pensione goduta, anziché in misura distinta (a scaglioni, cioè), come avveniva in precedenza per i vari segmenti di una singola pensione.

Si passa quindi per le pensioni medio-alte (diciamo quelle oltre le 6 volte il minimo INPS) da un recupero complessivo tra l’80 – 85%, rispetto all’inflazione accertata, a meno del 50%.

Anche la legge Fornero (L. 114/2011), pur non modificando i criteri della legge 388/2000, aveva pesantemente alterato la perequazione previgente, escludendo per il biennio 2012 e 2013 dalla rivalutazione tutte le pensioni di importo oltre le 3 volte il minimo INPS. Anche il decreto legge 65/2015 (convertito in legge 109/2015), intervenuto dopo le censure della sentenza 70/2015 della Corte costituzionale, non ha sanato le malefatte dei nostri legislatori sprovveduti, ristorando in modo parziale e decrescente i percettori di pensioni di importo oltre le 3 volte il minimo INPS e fino alle 6 volte, lasciando ancora totalmente senza rivalutazione le pensioni di importo oltre le 6 volte il minimo.

Gli unici pensionati sempre tutelati dall’inflazione ufficialmente riconosciuta sono stati pertanto, anche negli anni difficili della congiuntura economica, esclusivamente i titolari di assegni fino a 3 volte il minimo INPS (fino a 4 volte il minimo, dal 2020).

Prendendo a riferimento gli ultimi 11 anni (dal 2008 al 2018 compresi), si può dire con sicurezza che gli interventi peggiorativi sulla perequazione delle pensioni oltre le 6 volte (e ancor più oltre le 8 volte il minimo INPS), intervenuti per il 72,72% del periodo anzidetto in deroga ai criteri della legge 388/2000, hanno determinato una perdita permanente del potere d’acquisto delle pensioni in questione di non meno del 10-15%, in concreto da 500 € netti mensili circa a più di 1000 € mensili, anche senza tener conto dell’appesantimento fiscale delle addizionali comunali e regionali intervenute dai primi anni duemila e del taglieggiamento crescente dei cosiddetti “contributi di solidarietà”.

Nel 2021 si potrà dire che la perequazione delle pensioni medio-alte è stata azzerata, o fortemente limitata, in 11 degli ultimi 14 anni (78,57 % del periodo), calpestando fondamentali principi costituzionali (in particolare quelli dell’art. 38) e decine di sentenze della Corte.

Anche senza gli interventi sgraziati anzidetti, c’è da dire che la perequazione automatica delle pensioni non raggiunge mai il pieno ristoro dall’inflazione per almeno i seguenti principali motivi: 1) perché il recupero interviene in tempi successivi rispetto al momento dell’insulto inflattivo; 2) perché il “paniere” che pesa l’incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati non è specifico per le persone anziane, anche se rappresenta la base per la rivalutazione riconosciuta delle pensioni; 3) perché, anche in via ordinaria, la percentuale di rivalutazione è riconosciuta in misura progressivamente decrescente al crescere dell’importo della pensione goduta.

Come se ciò non bastasse, dal 2019 e per 5 anni, fino al 2023 (quindi oltre il limite triennale di competenza delle leggi di bilancio) è ritornato il “contributo di solidarietà”, secondo i seguenti criteri:

- - 15 % sugli importi delle pensioni oltre i 100.160 € lordi/anno e fino a 130.208 €;
- - 25 % sulla parte che eccede i 130.208 € e fino ai 200.320 €;

- - 30 % sulla ulteriore parte che eccede i 200.320 € e fino ai 350.560 €;
- - 35 % sulla parte che eccede i 350.560 € e fino ai 500.800 €;
- - 40 % per la parte ancora eccedente rispetto ai 500.800 € lordi/anno.

Contro la cattiva legislazione previdenziale evidenziata, oggi non rappresenta più un argine neppure la Corte costituzionale, soprattutto in ragione dei criteri di nomina dei relativi componenti, basati su valutazioni politico-partitiche, anziché su solide motivazioni di competenza, valore, imparzialità.

Assistiamo quindi spesso a sentenze della Corte che rivelano un imbarazzante ossequio rispetto agli input che provengono dal Palazzo, anche a costo di sconfessare lettera e spirito di principi e valori della Costituzione vigente (su tutti quelli di cui agli artt. 3, 36, 38 e 53) e decine di precedenti sentenze della Corte stessa su analoga materia (da ultimo, la sentenza 250/2017, che ribalta la precedente sentenza 70/2015).

Le pensioni ENPAM non subiscono variazioni del sistema di indicizzazione nel 2020: + 75% indice Istat fino a 4 volte il minimo INPS; +50% da 4 volte in su. Per tali pensioni non opera neppure il “taglio” sulle pensioni oltre i 100.000 € lordi/anno, come sono escluse le pensioni liquidate in regime di cumulo o totalizzazione che coinvolgono le Casse di previdenza dei liberi professionisti, come chiarito dall’INPS con Circolare 116/2019.

Le pensioni di reversibilità ENPAM (aliquota 70%) non subiscono abbattimenti in base ai redditi del beneficiario superstite, mentre quelle INPS-ex INPDAP (aliquota ordinaria 60%) non subiscono tagli sulla base dei redditi solo fino a 3 volte il minimo INPS (20.087,73 €/anno); - 25% per i redditi tra 3 e 4 volte il minimo INPS (oltre 20.087,73 fino a 26.783,64 €/anno); - 40% per i redditi tra 4 e 5 volte il minimo INPS (oltre 26.783,64 fino a 33.479,55 €/anno); - 50% per i redditi del beneficiario che superino le 5 volte il minimo INPS (oltre 33.479,55 €/anno)

Di fronte a tanto sfascio, speriamo almeno che vada felicemente in porto il ricorso promosso dalla FEDER.S.P.eV. contro le disposizioni previdenziali della legge 145/2018 del Governo Conte 1°, come farebbero presumere le lucide argomentazioni dell’Ordinanza della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia dell’ottobre scorso nel sollevare la questione di legittimità costituzionale in tema di perequazione e contributi di solidarietà. Infatti la nostra Carta costituzionale (è bene ricordarlo ai giudici della Corte) ha una ragion d’essere se è rispettata e fatta rispettare.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE IRPEF RIDOTTE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho letto che dal 2020 per i contribuenti con redditi sopra i 120.000 euro le detrazioni Irpef saranno più basse. Di quali detrazioni si tratta? E come si calcola l’importo spettante?

Risponde Paolo Calderone

La riduzione della detraibilità dall’Irpef riguarda esclusivamente gli oneri indicati nell’[art. 15 del Tuir](#) (Dpr 917/1986), ad eccezione delle spese sanitarie e degli interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale.

Dal periodo d’imposta 2020, pertanto, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, la detrazione diminuisce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi oltre il limite di 240.000 euro. In particolare, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

28/01/2020 Redazione web 273

<https://www.generazionevincente.it/?p=30412>

I lavoratori che hanno almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1996, possono riscattare gli anni studio universitario e andare in pensione anticipatamente

RISCATTO DI LAUREA AGEVOLATO

Riscatto di laurea agevolato. Con la pubblicazione della **circolare n. 6/2020**, l'Inps fornisce istruzioni operative sul riscatto di laurea agevolato, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n.4/2019 convertito con modificazioni dalla **legge n. 26 del 28 marzo 2019**. Con il riscatto della laurea infatti, **i lavoratori che hanno almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1996**, possono riscattare gli anni studio universitario e andare in pensione anticipatamente.

ADDIO AL LIMITE DELL'ETÀ ANAGRAFICA

Dal provvedimento infatti emerge che **il riscatto** è un'operazione sempre valida e da prendere in considerazione per il **conseguimento del diritto pensionistico**. Chi sceglie infatti di ricorrere al riscatto agevolato della laurea ha la certezza di poter andare prima in pensione di un numero di anni pari a quelli degli studi. In più con l'introduzione della legge 26/2019, **il riscatto di laurea agevolato ha perso il requisito più restrittivo del limite anagrafica** e sarà accessibile ad una platea ancora più ampia. L'originaria versione del decreto infatti prescriveva che l'assicurato, al momento della domanda, avesse una età anagrafica di massimo 44 anni e 364 giorni.

REQUISITI DI ACCESSO

Restano le condizioni di legittimità proprie di tutti i riscatti:

- il soggetto deve essere iscritto con almeno un contributo versato a una delle gestioni Inps. Il riscatto agevolato non è infatti accessibile a chi è stato iscritto unicamente a una cassa professionale;
- la gestione in cui viene richiesto il riscatto dovrà risultare già esistente nel periodo del corso legale di studi, motivo per il quale **i riscatti non possono essere richiesti in gestione separata per periodi anteriori all'aprile del 1996;**
- il riscatto non potrà coprire periodi già sottoposti a contribuzione, come nel caso di uno studente lavoratore che abbia avuto rapporti di lavoro durante l'intero ciclo di studi universitari;
- per chi avesse invece svolto incarichi non continuativi, potrà essere riscattato il solo periodo scoperto da contribuzione del corso legale di studi;
- il riscatto forfettario risiede nel periodo di studi (ogni anno di riscatto prevede infatti nel 2020 un onere fermo a 5.260 euro integralmente deducibili dall'imposta) e dovrà infatti collocarsi in periodi da valutare con il sistema contributivo.

RISCATTO PER GLI ANNI DI LAUREA PRIMA DEL 1996

La grande novità introdotta dall'Inps con la circolare n. 6/2020 del 22 gennaio è la conferma che possono accedere al **riscatto laurea agevolato** i lavoratori che intendono valorizzare anni di studio collocati prima dell'introduzione del sistema contributivo di calcolo, ovvero **prima del 1996**.

Il riscatto laurea agevolato consente quindi di avere contributi ante 1996 e non ha alcun limite agli anni di riscatto richiedibili. Un professionista che si è immatricolato nel 1997 infatti potrà riscattare in modo agevolato tutti e 6 i suoi anni di studio ad un prezzo agevolato.

Quello che conta è infatti non tanto il periodo cronologico in cui sono collocati gli anni di studio, bensì il **metodo di calcolo prescelto**. Un soggetto **con meno di 18 anni di contributi al 1995**,

potrebbe esercitare l'opzione per il **metodo contributivo** (articolo 1, comma 23, legge 335/1995) e applicare alla sua intera carriera il metodo introdotto dalla **Riforma Dini**. Ecco i requisiti per i lavoratori che chiedono il riscatto della laurea prima del '96:

- meno di 18 anni di contributi versati prima del 1996;
- almeno 15 anni di contributi versati alla richiesta del riscatto;
- almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1996 (calcolo contributivo).

METODO CONTRIBUTIVO PER GLI ANNI DI LAUREA PRECEDENTI AL 1996

Ai fini del **riscatto della laurea** da valutare con **metodo contributivo**, l'Inps prevede la possibilità di versamento di un **costo forfettario**, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Il vantaggio, per gli anni di laurea precedenti al 1996, è da calibrare in maniera ponderata considerando anche lo svantaggio della rinuncia al calcolo della pensione con metodo retributivo.

PUBBLICO IMPIEGO e FERIE NON GODUTE

Perde le ferie il pubblico dipendente che non ne fruisce pur essendo stato messo in condizioni di poterle godere.

Il datore deve assicurarsi che il dipendente sia stato messo in condizioni di poterle godere, non può costringerlo alla fruizione.

“Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente.”

TAR sezione unica Vall'd'Aosta - sentenza n. 1 dep. 17 gennaio 2020

[http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000087171/TAR Valle d Aosta sez Unica sentenza n 1 20 depositata il 17 gennaio.html](http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000087171/TAR_Valle_d_Aosta_sez_Unica_sentenza_n_1_20_depositata_il_17_gennaio.html)

SEGGIOLINI CON DISPOSITIVO ANTIABBANDONO: BONUS e OBBLIGO

Dal 6 marzo 2020 scattano le multe per violazione all'obbligo di utilizzo dei dispositivi antiabbandono in auto per bambini sotto i 4 anni.

A partire dal 20 febbraio il bonus (buono spesa elettronico di 30 euro per l'acquisto del dispositivo) mediante registrazione sulla piattaforma Sogei accessibile su www.sogei.it oppure su www.mit.gov.it.

RIFORMA PENSIONI - AL VIA I CONFRONTI

Il via al Ministero del Lavoro lunedì 3 febbraio primo incontro per una revisione della Legge Fornero. All'ordine del giorno la pensione contributiva di garanzia per i giovani per cercare di assicurare loro «assegni dignitosi» con cui lasciarsi alle spalle carriere discontinue, precariato e lavori mal pagati. I lavori proseguiranno il 7 febbraio sulla rivalutazione delle pensioni ed il 10

febbraio sulla flessibilità in uscita. Il 19 febbraio ci sarà un incontro sulla previdenza complementare.

▪